CAMERA DEI DEPUTATI N. 2101

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GAMBALE

Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, recante disciplina della pesca marittima

Presentata il 13 dicembre 2001

Onorevoli Colleghi! — Il mare rappresenta, per un territorio come l'Italia, una grande risorsa strategica sotto il profilo economico, commerciale, turistico, culturale e sportivo nonché ambientale.

La verità delle questioni che afferiscono alla risorsa mare sono di tale ampiezza e qualità che non è azzardato affermare che l'urgenza di attivare una seria politica del mare è un'esigenza di civiltà e di vita.

Ciò premesso, si ritiene opportuno in questa fase affrontare e risolvere alcuni aspetti che si ritengono di particolare importanza.

Essi riguardano, in primo luogo, la vigilanza a mare e costiera che oggi viene esercitata dalle capitanerie di porto, con risultati molto modesti per la scarsità di

uomini e mezzi a disposizione, anche se di recente è stata approvata una legge che rafforza l'organico con 5.000 operatori. Questo non basta.

Il proponente della presente proposta di legge ravvisa la necessità che venga istituita la figura della « guardia ambientale marina e costiera », di ausilio ai corpi già operanti nel settore dopo aver frequentato dei corsi presso le stesse capitanerie di porto.

Del resto questo avviene già da anni, con buoni risultati, nei settori della caccia e della pesca nelle acque interne.

L'altro aspetto importante riguarda la composizione delle commissioni consultive previste dagli articoli 6 e 8 della legge 14 luglio 1965, n. 963, che necessitano di una modifica sostanziale.

In alcune importanti capitanerie di porto (ad esempio Napoli) l'Arci-Pesca è presente (senza diritto di voto) meritandosi rilevanti apprezzamenti per fattivi contributi di studio e d'impegno ambientalista dimostrato in molte occasioni.

Nel merito, rileva il grande apporto d'intelligenza, di cultura e di coscienza ambientalista che tutto l'associazionismo sportivo può dare alla discussione nell'ambito della salvaguardia del mare e delle sue coste.

Lasciare fuori quasi una metà dei suoi appassionati è molto riduttivo e limitativo per la discussione. Al contrario è da ritenere importante, ai fini della proposta

politica più complessiva, la presenza con diritto di voto nelle commissioni consultive nazionali e periferiche, nel pieno rispetto della democrazia, di tutte le associazioni di pesca-sportiva, delle loro rappresentanze, oggi fronte sempre più ricco di realtà individuali che si identificano a ventaglio nei diversi ceti sociali e si esprimono nelle diverse forme di pesca. Un numero in forte crescita rispetto al 1965 quando fu varata la legge n. 963 che riconosceva una sola associazione sportiva, la Federazione italiana pesca sportiva (FIPS), quando gli appassionati erano di numero molto inferiore agli attuali.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

- 1. L'articolo 22 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è sostituito dal seguente:
- « ART. 22 (Nomina di agenti giurati volontari per la vigilanza sulla pesca, ambiente e coste). 1. In conformità alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le amministrazioni regionali e provinciali e chiunque vi ha interesse possono nominare agenti giurati volontari da adibire, previa frequentazione di appositi corsi teorici e pratici, alla vigilanza sulla pesca, alla salvaguardia dell'ambiente marino e della fascia costiera.
- 2. La vigilanza volontaria per l'applicazione delle leggi sulla pesca è affidata agli agenti dipendenti degli enti locali ed alle guardie ambientali volontarie delle associazioni sportive, professionali di categoria e ambientaliste nazionali, ai quali è riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi delle norme di pubblica sicurezza.
- 3. La gestione della vigilanza di cui al comma 2 è affidata alle capitanerie di porto che possono affidare ad essa anche compiti di stretta collaborazione con i corpi di polizia già operanti nel settore.
- 4. Le guardie ambientali volontarie di cui al comma 2 svolgono le proprie funzioni nei limiti stabiliti della legislazione vigente in materia, nell'ambito del compartimento marittimo nel quale operano.
- 5. Gli agenti dipendenti dagli enti locali e dalle associazioni sportive e ambientaliste, ai fini della presente legge esercitano funzioni di polizia giudiziaria.
- 6. Gli agenti e le guardie ambientali volontarie devono possedere i requisiti previsti dalla legge di pubblica sicurezza e prestare giuramento davanti al pretore. La loro nomina è approvata dal prefetto, previo parere favorevole del capo del compartimento marittimo ».

ART. 2.

- 1. La lettera *z)* del primo comma dell'articolo 6 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è sostituita dalla seguente:
- « *z)* un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni nazionali della pesca sportiva designate da ciascuna associazione o federazione maggiormente rappresentative su base nazionale ».

ART. 3.

- 1. La lettera *m*) del primo comma dell'articolo 8 della legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:
- « *m*) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni regionali o provinciali designati da ciascuna associazione o federazione maggiormente rappresentative su base nazionale ».



14PDI.0020130